

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MARIO CLEMENTE MASTELLA

**La seduta comincia alle 10,05.**

TEODORO BUONTEMPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Boato, Bova, Brugger, Ceremigna, Contento, Delfino, Diana, Giovanardi, Lumia, Minniti, Angela Napoli, Palumbo, Pistone, Prestigiacomo, Rizzo, Soro, Sospiri, Tabacci, Vendola, Vietti e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono complessivamente ottantadue, come risulta dall'elenco che è depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*Allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### Trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 432-1222-2467-2610-B.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la II Commissione (Giustizia) ha chiesto il trasferimento della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

S. 1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783. — GRIGNAFINI ed altri; AZZOLINI ed altri; ZANELLA ed altri; ZANELLA ed altri: « Disposizioni a tutela degli animali » (*Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri*) (432-1222-2467-2610-B) (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge ANGELA NAPOLI: « Nuove disposizioni in materia di maltrattamento degli animali » (4513), vertente sulla stessa materia.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (4293) (ore 10,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio del-

l'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

Ricordo che nella seduta del 6 aprile si è conclusa la discussione sulle linee generali.

#### **(Esame degli articoli - A.C. 4293)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 1).

Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 2).

#### **Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,15).**

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Per consentire il decorso del termine regolamentare, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,40.**

**Si riprende la discussione.**

#### **(Ripresa esame degli articoli - A.C. 4293)**

PRESIDENTE. Avverto che, prima dell'inizio della seduta, è stato ritirato l'emendamento Perlini 4.3.

#### **(Esame dell'articolo 1 - A.C. 4293)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo sull'articolo 1 per preannunciare che esprimeremo un voto favorevole in ordine alla sua approvazione. Si tratta di una norma ampiamente condivisa e che, verosimilmente, otterrà il consenso pressoché unanime dell'Assemblea per una ragione assai precisa. Ritengo che l'articolo 1 rechi la disposizione più importante dell'intero testo normativo oggi alla nostra attenzione. Esso, infatti, indica la ragione politica, culturale ed anche storica a fondamento dell'intero testo normativo, stabilisce le finalità della legge e il suo oggetto ed esplicita un'affermazione importante. La legge in esame istituisce Eurojust: ecco la ragione politica, teorica e culturale di fondo che prima indicavo. Questa è anche la ragione del mio breve intervento per dichiarazione di voto sull'articolo 1.

Riteniamo che Eurojust - lo rivendichiamo con un certo orgoglio - sia una « creatura », tra virgolette, dei Governi di centrosinistra. Esso rievoca un importantissimo vertice comunitario del 1999 - mi riferisco al vertice di Tampere - e rievoca l'importantissima attività diplomatica e politica internazionale del Governo D'Alema. A Tampere si è assunta la decisione comunitaria di pervenire, nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione, all'unità di cooperazione giudiziaria permanente ed Eurojust significa questo. Quindi, si tratta di un impulso straordinario, fondamentale e storico alla costruzione ed alla realizzazione di uno spazio giuridico comune

europeo, che significa spazio giuridico di libertà.

Tuttavia, assai opportunamente e giustamente ci viene ricordato che lo spazio comunitario di libertà può essere tale solo se significa, altresì, sicurezza dei cittadini e dei consociati europei. Eurojust è la risposta che l'Unione europea offre sul piano della sicurezza dei cittadini. Esso, infatti, dovrà essere uno strumento importante e adeguato, concepito per raggiungere questi importanti obiettivi e per pervenire a queste essenziali finalità.

Detto ciò, non possiamo, peraltro, non rammaricarci — e tanto — del modo attraverso il quale questo Governo di centrodestra disciplina l'istituzione di Eurojust sotto l'aspetto della normativa nazionale. Con riferimento all'articolo 1 — come ho premesso poco fa — si registrerà verosimilmente il consenso unanime dell'Assemblea, con il voto favorevole dell'opposizione e del nostro gruppo parlamentare. In seguito, non vi saranno votazioni all'unanimità ed accadrà spesso che l'opposizione dovrà esprimere un voto contrario con riferimento ad alcune norme che, a nostro avviso, sono particolarmente insidiose e sbagliate sotto l'aspetto giuridico costituzionale.

Per questa ragione, ci dobbiamo dolere. Infatti, rispetto a finalità politiche così alte ed importanti, si offre una risposta, in termini di normativa interna, assolutamente inadeguata, dal momento che si dovrà riproporre una conflittualità di fondo. Da una parte vi è il Governo, che intende riconoscere ad Eurojust pure e semplici funzioni amministrative; dall'altra, vi è il nostro punto di vista, che è nel senso di riconoscere a tale entità funzioni giudiziarie e giurisdizionali.

Questa differenza teorica e culturale di fondo ci condurrà spesso ad avere opinioni contrapposte rispetto alla specifica disciplina che di qui a poco analizzeremo nel dettaglio. Per ora, vi è questo voto unanime importante, quanto meno in termini di posizione politica del nostro paese rispetto a tale importante problema.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia.

Ne ha facoltà.

**GRAZIELLA MASCIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo anch'io per dichiarazione di voto sull'articolo 1 per sottolineare che concordiamo sul fatto che ormai certe questioni travalicano i confini nazionali. Anche relativamente ai problemi della lotta alla criminalità e della giustizia non vi è dubbio che la dimensione nazionale sia una dimensione ristretta, che non consente di affrontare adeguatamente i suddetti problemi. Pertanto, non possiamo che essere d'accordo, come lo siamo a livello europeo, nell'affrontare il tema in esame in termini di coordinamento europeo, di creazione di uno spazio giuridico europeo e di cooperazione giudiziaria permanente.

Tuttavia, forse noi soli in Europa, da sempre abbiamo posto questioni di principio di grande rilevanza. In questo particolare caso, abbiamo sottolineato come la costituzione di qualsiasi spazio giuridico europeo non potesse che comportare anche il riconoscimento dei diritti e delle garanzie fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, che in ogni contesto, su una vicenda come quella di Eurojust o come quella del mandato di cattura europeo, ribadiamo come elementi fondamentali ed irrinunciabili.

In questa specifica circostanza abbiamo posto un'altra questione — e per questa ragione abbiamo espresso un voto contrario su Eurojust —, ovvero il fatto che manca un controllo democratico superiore. In Italia abbiamo un ministro che sovraintende e controlla, garantendo che anche un organismo autonomo ed indipendente come la magistratura, che noi vogliamo rimanga tale, assuma le proprie decisioni nell'ambito delle legge e della Costituzione. A tal fine sono previsti strumenti di controllo del Parlamento nei confronti del ministro, che è investito di questo compito di supervisione.

Il Parlamento italiano, pertanto, svolge una funzione democratica e di garanzia, anche rispetto ad un potere dello Stato assolutamente indipendente.

Nell'ambito europeo questa possibilità è preclusa. L'organismo sovranazionale in questione non risponde al Parlamento europeo, che è privo di poteri, e per questa ragione, pur riconoscendo la necessità di un coordinamento europeo su materie come queste, abbiamo espresso voto contrario su tali aspetti. Quando si analizzeranno, nel corso dell'esame di merito, le specifiche questioni relative alla nomina del membro nazionale, ribadiremo tale posizione. Per ora, sull'articolo 1 riguardante le finalità, è importante per noi sottolineare questa decisione, in quanto il nostro voto è strettamente legato alla posizione già espressa in sede europea.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi.

Ne ha facoltà.

**GIANNICOLA SINISI.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è stata compiuta molta strada dal trattato di Maastricht, quando la materia della cooperazione giudiziaria era materia intergovernativa. Dopo il Consiglio di Tampere, nel 1999, il Governo D'Alema ha istituito quello che all'epoca venne chiamato Proeurojust, ovvero una prima forma di coordinamento per le autorità giudiziarie europee. Nasceva allora la rete giudiziaria europea.

Oggi si compie un nuovo passo in avanti: nasce Eurojust, nella sua fisionomia e con nuovi compiti.

È un passo ulteriore verso quella che sarà un'autorità giudiziaria europea, la procura europea, che ci auguriamo possa trovare presto la sua piena definizione nel nostro ordinamento.

Sul provvedimento in esame il gruppo della Margherita si esprimerà a favore perché vede positivamente la nascita di tale nuovo organismo. Attraverso il dialogo con la maggioranza, come deve essere in

tali circostanze, abbiamo cercato la migliore definizione possibile del provvedimento.

Mi auguro si tratti di un buon auspicio affinché l'Italia sia sempre più protagonista in Europa.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Strano. Ne ha facoltà.

**NINO STRANO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche Alleanza nazionale, nell'esprimere il suo voto favorevole, auspica che vi sia sempre più un Europa comune nel campo del diritto. Si tratta di una valutazione che, non a caso, giunge in questi giorni nei quali confronteremo la nuova vocazione dell'Europa ad uno spazio giuridico comune con il parere della magistratura francese per l'estradizione di Battisti, condannato definitivamente in Italia. Ci auguriamo che non vi siano più dubbi al riguardo per il futuro e che la certezza della condanna valga per coloro i quali, assassini, sono scappati, ad esempio, in Francia per non espiare le loro colpe.

In questa occasione Alleanza nazionale vuole ribadire la certezza del diritto e riaffermare la necessità di uno spazio unico europeo sotto l'aspetto giuridico, auspicando che, nei prossimi giorni, ciò non venga vanificato. Chiediamo al rappresentante del Governo qui presente di intervenire — sono sicuro che in questi giorni sarà fatto — con la nazione sorella europea francese perché il caso di Cesare Battisti non venga sottovalutato, ma portato ad esempio di come lo spazio giuridico comune debba essere fatto valere. Si tratta di assassini per i quali non è consentita alcuna scusa e alcuna deroga.

Questo è lo spirito con il quale Alleanza nazionale volge la sua considerazione allo spazio giuridico comune europeo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** Purtroppo, l'auspicio dell'onorevole Strano potrebbe rimanere

ancora nel mondo dei sogni. Infatti, passerà molto tempo prima che il diritto penale europeo diventi una realtà per cui sarà possibile dare anche al membro nazionale poteri giurisdizionali.

Condivido perfettamente la *ratio* che ha indotto la decisione del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea all'istituzione dell'Eurojust. A tale proposito vorrei rivolgermi all'onorevole Bonito: il Consiglio dell'Unione europea, proprio sulla scorta della considerazione che il diritto penale europeo è ancora una realtà lontana, ha stabilito i poteri dell'Eurojust sia a livello di membri nazionali, sia a livello di collegio. Si tratta di poteri non giurisdizionali proprio perché vi era la consapevolezza di non poter limitare la sovranità nazionale in materia di diritto penale e processuale penale.

Per questa ragione prendiamo atto di questa realtà, rendendoci perfettamente conto che oggi bisogna combattere la criminalità organizzata, e ancora di più il terrorismo, attraverso un'attività di coordinamento stretta, serrata, piena, compiuta. Tuttavia...

PRESIDENTE. Onorevole Cola, la invito a concludere.

SERGIO COLA. ...non possiamo assolutamente cedere a quelle che appaiono mere petizioni di principio, peraltro in contrasto con la volontà del Consiglio dell'Unione europea, che non dà nessuna possibilità di espletare attività giurisdizionale sia all'Eurojust come collegio, sia ai singoli componenti di Eurojust.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	378
<i>Votanti</i> .....	373
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	187
<i>Hanno votato sì</i> .....	365
<i>Hanno votato no</i> ..	8).

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

### ***(Esame dell'articolo 2 - A.C. 4293)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 4)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Il disegno di legge al nostro esame riguarda, come hanno già anticipato i colleghi, che sono intervenuti in sede di discussione sulle linee generali (in particolare il collega Bonito), la decisione del Consiglio dell'Unione europea che ha istituito l'Eurojust e che ha indicato i criteri per la cooperazione tra gli Stati nel settore della giustizia e degli affari interni. La decisione in oggetto, che è stata assunta il 28 febbraio 2002, ha avuto un forte impulso da parte del Governo presieduto da Massimo D'Alema, al fine di istituire forze permanenti di cooperazione giudiziaria e di coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia penale.

Il disegno di legge al nostro esame, peraltro, non risponde a nostro avviso agli obiettivi e alle finalità che invece esso dovrebbe assicurare. Esso giunge, inoltre, con notevole ritardo (ad oltre due anni di distanza dall'adozione della decisione). Il tempo trascorso a nostro avviso evidenzia in modo significativo, oltre che negativamente, l'ostilità espressa in più occasioni dal Governo, in particolare dal ministro della giustizia, in relazione ai processi di integrazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e in relazione agli

strumenti da adottare per rendere effettiva tale integrazione. Mi riferisco evidentemente alle contrarietà espresse dal ministro Castelli sull'adozione del mandato d'arresto europeo. Anche in questo disegno di legge affiorano le contrarietà di fondo del Governo e del ministro della giustizia nei confronti di ogni forma di cooperazione giudiziaria.

L'articolato proposto vanifica in sostanza ogni effettiva possibilità di cooperazione, dato che contiene diverse norme che contrastano non solo con le direttive della decisione, ma anche con i principi del nostro impianto costituzionale. L'esame dei punti significativi della decisione e delle norme del disegno di legge porta alle considerazioni che ho testé esposto, dimostrando in sostanza la volontà del Governo di non voler attuare l'obiettivo della cooperazione giudiziaria.

Infatti, l'articolo 2 della decisione stabilisce che il membro nazionale deve essere un giudice o un magistrato del pubblico ministero o un funzionario di polizia avente le medesime prerogative. Ovviamente, la possibilità di designare un funzionario di polizia non è recepibile dal nostro ordinamento, che non prevede l'esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario. Correttamente, pertanto, il disegno di legge in esame tiene conto delle particolari disposizioni contenute nel nostro ordinamento, che non consentono in alcun caso ad un funzionario di polizia l'esercizio di funzioni giurisdizionali, limitando quindi la designazione solo a giudici e a pubblici ministeri. Sempre l'articolo 2 della decisione prevede la figura dell'assistente del membro nazionale. I successivi articoli 6 e 7 della decisione concernono le funzioni del collegio e dei membri nazionali, mentre l'articolo 9 disciplina la natura e la portata dei poteri che ogni Stato conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Si tratta di poteri di natura giudiziaria e giurisdizionale che trovano riferimento innanzitutto nei principi costituzionali e che, tuttavia, non vengono definiti correttamente nel disegno di legge in esame. Infatti l'articolo 2,

comma 1, assegna al ministro della giustizia il potere di nomina del membro nazionale, ma tale potere non è compatibile con il nostro ordinamento, secondo il quale esso è riservato esclusivamente al Consiglio superiore della magistratura.

Il terzo comma dello stesso articolo assegna al ministro della giustizia il potere di indirizzare direttive al membro nazionale per l'esercizio delle sue funzioni anche tramite il capo del dipartimento. Quest'attribuzione è decisamente contraria ai nostri principi costituzionali, giacché l'esercizio dell'attività giurisdizionale e dell'azione penale, propri dell'organo giudiziario quale è anche il membro nazionale, non può evidentemente esser sottoposto a direttive ministeriali.

Il disegno di legge, da ultimo, contrasta con i principi costituzionali, anche in riferimento ai principi sostitutivi assegnati all'assistente o agli assistenti del membro nazionale, giacché gli assistenti possono essere nominati anche tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia, i quali, evidentemente, non possono esercitare funzioni giurisdizionali.

I nostri emendamenti, presentati in particolare agli articoli 2 e 3 del disegno di legge in esame, intendono porre rimedio ai sollevati profili di incostituzionalità del provvedimento.

Per le ragioni esposte, chiedo che l'Assemblea si esprima favorevolmente su di essi (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

**GRAZIELLA MASCIA.** Signor Presidente, è in discussione l'articolo 2 del provvedimento in esame concernente la nomina del membro nazionale ed i poteri del ministro della giustizia.

A tale riguardo abbiamo seguito il dibattito che si è svolto in sede di Consiglio superiore della magistratura, anche con riferimento al carattere che dovrebbe rivestire questo organismo europeo. Come risulta dall'esame del testo di legge in discussione, non vi è dubbio si tratti di un

organismo giudiziario ed i poteri di cui dispone solo di grande rilevanza: mi riferisco alla possibilità di avviare indagini, di porre in essere il coordinamento necessario con le autorità competenti degli altri Stati, di istituire squadre investigative comuni, di assicurare l'informazione reciproca, di prestare assistenza e via di seguito. Si tratta, ripeto, di poteri di grande rilevanza che riteniamo utili — come affermato precedentemente — nella lotta alla criminalità, fermo restando che sui suddetti deve necessariamente essere esercitato un controllo democratico superiore, data appunto la rilevanza dell'organismo.

Se si tratta di un organismo giudiziario sovranazionale è evidente, con riferimento alla nomina del membro nazionale, che occorre tener conto dell'impianto ordinamentale del nostro paese ed, in particolare, del fatto che le prescrizioni costituzionali poste a presidio del nostro ordinamento, fanno riferimento all'indipendenza ed all'autonomia dell'ordine giudiziario.

È per tale ragione che riteniamo indispensabile e necessaria, nel rispetto e in coerenza con i dettati costituzionali, la nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Il nostro gruppo sosterrà gli emendamenti presentati dal gruppo dei Democratici di sinistra (in particolare, dai colleghi Bonito e Finocchiaro) che si propongono di sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, concernente la nomina del membro nazionale da parte del ministro della giustizia, nomina che dovrebbe spettare invece, al Consiglio superiore della magistratura.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

**NINO MORMINO, Relatore.** La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Bonito 2.1 e Finocchiaro 2.2.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**IOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, colleghi, con questo emendamento si entra da subito nel vivo della nostra discussione. Infatti l'ampio consenso registrato con riferimento all'articolo 1 e alle finalità del disegno di legge in esame adesso dovrà cedere il passo ad una netta distinzione di valutazioni circa le modalità attraverso le quali pervenire a tali finalità.

L'articolo 2 è uno degli articoli importanti del disegno di legge, giacché disciplina la nomina del membro nazionale che deve far parte di Eurojust e i poteri del ministro della giustizia. In questo caso emerge immediatamente la differenza alla quale facevo riferimento nella dichiarazione di voto resa sull'articolo 1 — e che qui giova necessariamente riprendere — in ordine alla natura delle funzioni di Eurojust.

Da parte della maggioranza e del Governo si sostiene che questa natura sia di carattere amministrativo e che le funzioni di Eurojust siano funzioni amministrative; a nostro avviso, nulla di più sbagliato. D'altra parte, per giudicare e valutare la natura delle funzioni di Eurojust, evidentemente, occorre far riferimento alla volontà del Consiglio dell'Unione europea che ha istituito Eurojust, nonché alla decisione che, con questa normativa, intendiamo attuare.

Ebbene, gli obiettivi e la composizione sono disciplinati dalla decisione in modo molto chiaro; dunque, chiediamo al relatore, al Governo e alla maggioranza come possa conciliarsi l'assunta funzione amministrativa con la circostanza ineludibile che a far parte di Eurojust debbano essere comunque magistrati. Ma, ancor più, chiedo come si possa sostenere la natura

e la funzione amministrativa di Eurojust laddove tra gli obiettivi dello stesso vi è quello di migliorare l'efficacia dell'azione penale. Ciò statuisce la decisione alla quale dobbiamo dare attuazione.

Eurojust — afferma l'articolo 3 nel suo *incipit* — si muove nell'ambito di indagini e di azioni penali; e l'azione penale è eminente funzione giurisdizionale! Dunque, se stiamo parlando di giurisdizione e se stiamo parlando di operatori che devono realizzare una funzione giurisdizionale, se stiamo parlando insomma di magistrati, chiediamo quale coerenza costituzionale abbia l'articolo 2 che, di qui a poco, dovremo approvare. Infatti, la decisione europea alla quale dobbiamo dare attuazione è molto chiara — né potrebbe essere altrimenti — nello stabilire il principio che le norme di attuazione devono essere approvate dal foro interno nazionale nel rispetto degli ordinamenti nazionali medesimi.

Abbiamo una Carta costituzionale e, nel momento in cui trattiamo di materia ordinamentale e di magistrati, a tale documento dobbiamo fare stretto riferimento. Allora, i magistrati, nelle loro funzioni giurisdizionali, non possono avere nesso di funzionalità con il potere esecutivo.

Da ciò consegue che l'articolo 2 al nostro esame appare inficiato irrimediabilmente da incostituzionalità, giacché viene disciplinato e attribuito un potere al ministro della giustizia, vale a dire quello di nominare un magistrato affinché esplichi funzioni giurisdizionali in un determinato contesto, nella fattispecie nell'ambito di Eurojust.

Attraverso il nostro emendamento, che riporta a coerenza costituzionale la disciplina della disposizione attuativa della decisione, noi cerchiamo di sanare tutto questo. Restituiamo, quindi, il potere di nomina al Consiglio superiore della magistratura, riconoscendo — così come ci pare giusto — al Ministro un potere di concertazione in ordine alla nomina effettuata dal Consiglio.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** La scelta di designare un magistrato a far parte di Eurojust, quale componente del collegio e rappresentante dello Stato membro, ha la finalità di individuare soggetti ricchi di esperienza e di capacità professionale, perché la funzione che deve svolgere è connessa all'ausilio nell'espletamento di indagini, alla collaborazione con le squadre investigative, al coordinamento delle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri per l'indagine sui reati per i quali è competente Eurojust.

Tali finalità non sono certamente connesse all'esercizio di poteri giurisdizionali e, d'altra parte, la correttezza della linea del Governo è confermata in maniera chiarissima all'articolo 5, quando si inquadrano i poteri del membro nazionale e, soprattutto, i presupposti per la sua nomina. Si afferma, infatti, che questi esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione del 28 febbraio 2002.

Invito l'onorevole Bonito a leggere la decisione in questione e a dirmi se, nell'ambito dei poteri conferiti ai membri nazionali, vi sia anche un minimo cenno all'esercizio di un potere giurisdizionale che ecceda la mera attività di coordinamento, la mera assistenza e il mero ausilio alle autorità nazionali. Non è previsto assolutamente nulla di tutto ciò e se, per un solo istante, l'onorevole Bonito rifletterà in merito all'articolo 6 della decisione, che riguarda i poteri del collegio dell'Eurojust, si renderà conto — perché così si recita testualmente — che il collegio Eurojust, di cui all'articolo 10 della decisione, esercita i poteri definiti all'articolo 7 della decisione stessa.

L'onorevole Bonito può rendersi conto, quindi, che l'articolo 7 non fa alcun accenno a poteri di carattere giurisdizionale. Mi pare, quindi, che l'iniziativa del Governo sia stata estremamente corretta, al punto da far riferimento alla decisione tramite la quale istituivamo Eurojust.

Se poi ci riferiamo alla nomina del magistrato, indubbiamente può sorgere qualche problema, ma la proposta di legge resta comunque correttissima perché con l'articolo 2 si subordina la decisione del ministro, ancorché le funzioni esercitate siano solamente di carattere amministrativo, al parere del Consiglio superiore della magistratura. Mi pare che le esigenze ricordate dall'onorevole Bonito siano ampiamente rispettate. Tutto il resto è fantasia, rappresentazione di esigenze che assolutamente non sono né conformi né armoniche rispetto al provvedimento in esame. Confermiamo, quindi, parere negativo sull'emendamento Bonito.

**Per un richiamo al regolamento.**

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Vorrei fare rapidamente un richiamo al regolamento, precisamente all'articolo 30. Abbiamo notato che nel calendario delle Commissioni sono state mantenute le convocazioni precedenti, quelle stabilite in concomitanza dello svolgimento del *question time* alle ore 15. È consuetudine infatti che durante il *question time* si svolgano i lavori delle Commissioni, ma l'ipotesi di convocazione faceva appunto riferimento al calendario precedente. Avendo inserito alle ore 15 l'informativa urgente del Governo sull'attuale situazione in Iraq, chiediamo che vengano sconvocate le Commissioni, anche se non sono previste votazioni, per consentire a tutti i deputati di essere presenti in Assemblea e di partecipare al dibattito delle ore 15, viste la delicatezza e l'importanza del tema.

PRESIDENTE. Assicuro che riferirò la sua richiesta al Presidente della Camera.

**Si riprende la discussione (ore 11,18).**

**(Ripresa esame dell'articolo 2 – A.C. 4293)**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	424
<i>Votanti</i> .....	423
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	212
<i>Hanno votato sì</i> .....	207
<i>Hanno votato no</i> ..	216).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ci accingiamo ad esaminare l'emendamento Finocchiaro 2.2, che interviene sul terzo comma dell'articolo 2, proponendo di modificarlo in modo sostanziale. Nella sua attuale formulazione, tale comma prevede che il ministro della giustizia possa, tramite il capo del dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare direttive al membro nazionale, per l'esercizio delle sue funzioni. Siamo dunque di fronte ad un magistrato di Eurojust che deve sottostare a direttive politiche, giacché le direttive del ministro non possono essere di altra natura.

Si pone dunque una situazione di evidente conflittualità costituzionale, e giova ritornare sulla *vexata quaestio* se il membro di Eurojust svolga funzioni amministrative ovvero giurisdizionali. A sostegno della tesi che si tratti di funzioni amministrative, il collega Cola mi ha cortesemente invitato a leggere l'articolo 6 della decisione alla quale dobbiamo dare attuazione. Ho diligentemente seguito il consiglio, e ho compulsato con attenzione tale articolo. Dalla lettura di esso, ho tratto

ulteriori elementi di convincimento a sostegno della mia tesi, nettamente contrapposta a quella sostenuta dall'onorevole Cola.

Con l'approvazione dell'ultimo comma dell'articolo 2, stabiliamo infatti il principio per cui il potere politico nazionale può impartire direttive — che, in quanto provenienti da un'autorità politica, sono di natura politica — a un magistrato di Eurojust che ha tra l'altro il potere, ai sensi dell'articolo 6, punto *i*), della decisione, di chiedere al giudice nazionale di avviare un'indagine ovvero di promuovere l'azione penale.

È evidente che lo stato della legislazione europea non poteva consentire un principio in forza del quale il magistrato europeo potesse iniziare l'azione penale nazionale, ma al magistrato europeo è stata conferita la funzione di promuovere l'esercizio dell'azione penale da parte del magistrato nazionale. Chiedere al magistrato nazionale di iniziare l'azione penale nei confronti di Sergio Cola, deputato al Parlamento nazionale, costituisce, secondo Sergio Cola, l'esercizio di una funzione amministrativa o di un'eminente funzione giurisdizionale, giacché l'esercizio dell'azione penale costituisce uno degli istituti caratterizzanti la giurisdizione in sé e in quanto tale? Non ho personalmente dubbi al riguardo, e ritengo francamente che non possano sussistere dubbi da parte di alcuno al di fuori di quest'aula (nella quale evidentemente tali dubbi vi sono, e sono maggioritari).

La gravità di questa disposizione mi appare tale da indurmi a chiedere alla Presidenza che, nel momento in cui andremo a votare l'articolo 2, si proceda ad una votazione per parti separate. In questo senso formulo una richiesta precisa e cioè che si votino dapprima i commi 1 e 2 e successivamente il comma 3. Intendo comunque ribadire la gravità del comma 3, di cui stiamo appunto discettando.

Noi chiediamo che il termine « direttive » sia cancellato dal testo della legge e che in luogo dello stesso sia inserita la formula « raccomandazioni ed informazioni utili ». Parlare di raccomandazioni

significa mantenere il giusto rapporto di autonomia tra un istituto giurisdizionale ed un istituto politico. Per altro verso il riferimento alle informazioni utili ci sembra coerente con il sistema di collaborazione nelle politiche di repressione criminale che è al fondo dell'istituzione di Eurojust (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, su questo emendamento si gioca la partita delle nostre maggiori perplessità sul testo di legge di ratifica della decisione in questione che invece vogliamo sostenere con forza. La prima questione che è stata evocata è quella delle ragioni per le quali il Governo italiano ha scelto che a rappresentarlo come membro nazionale debba essere un pubblico ministero o un giudice e non anche un funzionario di polizia giudiziaria, come pure prevede la decisione. Deve essere un pubblico ministero o un giudice per la semplice ragione che in Italia, diversamente dagli ordinamenti anglosassoni, le funzioni inquirenti sono svolte esclusivamente dal giudice o dal magistrato (oggi, con il nuovo codice, dal pubblico ministero). Quindi, la questione relativa alla confusione tra l'una o l'altra figura non esiste, perché il nostro ordinamento era condizionato a fare questa scelta.

Per quanto riguarda però la natura delle funzioni che vengono esercitate — mi rivolgo al relatore e alla sua esperienza e sensibilità — sul fatto che si tratti di funzioni giurisdizionali, a mio avviso, non può esserci nessun equivoco; e intendo spiegare la ragione che sostiene questo orientamento ed anche l'esempio che nel nostro sistema ne testimonia la correttezza.

La ragione sta proprio nelle funzioni che sono attribuite al membro nazionale dell'Eurojust, prima fra tutte quella di richiedere l'esercizio dell'azione penale; e questo è tanto più forte nel nostro ordi-

namento, in cui l'esercizio dell'azione penale per l'autorità giudiziaria è obbligatorio. Ne deriva come conseguenza che alla richiesta del membro nazionale di Eurojust consegue un dovere, da parte del pubblico ministero italiano, di attivare il procedimento penale nei confronti della persona indicata, peraltro per un fatto determinato, così come indicato espressamente nella decisione quadro e nella legge di ratifica. Le altre funzioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono di coordinamento e di impulso. Il magistrato di Eurojust potrà avviare una collaborazione fra il magistrato francese e il magistrato italiano ed insieme coordinare e decidere delle indagini che questi dovranno svolgere. Se vi sarà inerzia, egli potrà promuovere attività di indagine al posto dei soggetti rimasti inerti ed infine potrà anche organizzare la polizia francese e italiana, affinché insieme possano collaborare per svolgere un'indagine, nonché potrà partecipare all'indagine per la quale avrà organizzato lo specifico organismo di polizia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste sono funzioni molto più ampie di quelle che oggi già la nostra magistratura inquirente ha; sono più ampie delle funzioni di coordinamento e di impulso della stessa procura nazionale antimafia, alla quale nessuno di noi verrebbe in mente di non riconoscere le garanzie previste dalla nostra Costituzione.

Voglio ricordare che l'articolo 9 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea prevede che non possano essere modificate, in nessun modo, le decisioni nazionali e gli assetti costituzionali sullo stato giuridico dei magistrati che operano presso questo speciale organismo.

Inoltre, signor Presidente e onorevoli colleghi, il profilo di imparzialità, indipendenza e di autonomia che la stessa Unione europea vuole attribuire all'organismo in oggetto è tale da aver escluso qualsiasi dipendenza dalla Commissione europea. La Commissione, infatti, potrà collaborare con Eurojust, ma non potrà impartirle alcuna indicazione sul modo in cui esercitare le proprie funzioni, tanto è vero che

viene costituita un'autorità di controllo comune, che sarà composta esclusivamente da magistrati. Si tratta, pertanto, di un organismo indipendente, svincolato dall'esecutivo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le direttive impartite dal ministro della giustizia al pubblico ministero sono note nella storia del nostro ordinamento: sono quelle che poteva dare il ministro della giustizia in epoca fascista. La Costituzione repubblicana esclude innanzitutto tale istituto e modificò quella disposizione dell'ordinamento giudiziario del ventennio nel senso di impedire al ministro della giustizia di impartire alcuna direttiva al pubblico ministero, attribuendogli tuttavia la vigilanza sul corretto funzionamento di quell'organismo.

Quella decisione, voluta dai nostri padri costituenti e che ha reso « repellente » per ciascuno di noi la stessa espressione « impartire direttive ad un magistrato », dovrebbe suggerirci di apportare una modifica appropriata al disegno di legge. Si può parlare di vigilanza o di raccomandazioni, così come propone l'emendamento in esame, ma l'equivoco che può nascere, sia riguardo all'esperienza giudiziaria del nostro paese, sia in termini politici sulla funzione del ministro della giustizia, è talmente grave che ci suggerisce di assumere un atteggiamento rigoroso sull'emendamento Finocchiaro 2.2, e pur invocando la vostra sensibilità ed un cambiamento di opinione, non potrà che indurci a votare a favore dell'emendamento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che l'impostazione che risulta dagli interventi svolti dagli onorevoli Bonito e Sinisi, nonostante la loro asserzione di aver letto l'articolo 6 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, sia proprio contraria all'interpretazione corretta e letterale dello stesso articolo.

Al riguardo, vorrei domandare all'onorevole Sinisi cosa debba fare il magistrato distaccato fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, così come avviene nel caso di Eurojust: deve rispettare o meno le direttive del ministro, ed il ministro stesso può impartirle o meno? È questo il primo aspetto importante che intendo sottolineare.

Mi sembra che la risposta sia ovvia. Noi, infatti, partiamo dall'erroneo presupposto che il magistrato distaccato presso Eurojust eserciti funzioni giurisdizionali. Allora, posto che l'articolo 2 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 prevede che l'Eurojust sia composta da un membro nazionale, designato da ciascuno Stato in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative, dal momento che in Italia per queste figure non vi sono pari prerogative, la scelta non poteva che ricadere su un magistrato.

Ho ascoltato con attenzione gli interventi svolti dagli onorevoli Bonito e Sinisi, ma sfido chiunque ad affermare che sollecitare una determinata indagine, assistere all'espletamento di un'indagine o coordinare determinate indagini, senza tuttavia assumere alcun tipo di decisione, significhi esercitare poteri giurisdizionali. Sostenere il contrario, così come mi è parso di capire ascoltando i due interventi che mi hanno preceduto, significa dare una lettura forzata della norma in questione.

Una questione molto più interessante si rileva nell'unico aspetto che avrebbe potuto suscitare perplessità, ma che, a mio avviso, «taglia la testa al toro» e fa risaltare in maniera inequivocabile la funzione di carattere amministrativo del magistrato, con la conseguente possibilità per il ministro di impartire direttive. Al riguardo, invito l'onorevole Bonito a leggere l'articolo 6, lettera *a*), della decisione 2002/187/GAI, e dopo mi spiegherà se, nel caso di specie, si tratta dell'esercizio di una funzione giurisdizionale.

Che cosa può fare il membro nazionale? Può chiedere (e questo è sancito dalla decisione del 28 febbraio) alle autorità competenti degli Stati membri interessati di valutare se avviare indagini o azioni penali per fatti precisi. Occorre valutare se siamo nell'ambito dell'esercizio di un potere giurisdizionale. Chi esercita un potere...

FRANCESCO BONITO. È un potere di impulso!

SERGIO COLA. ... giurisdizionale, in questo caso, si limiterebbe a chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se fare qualcosa! Come emerge in maniera chiarissima, il pubblico ministero o il giudice che opera una sollecitazione del genere si può trovare (e ciò è detto esplicitamente) anche di fronte al rifiuto di avviare indagini o di esercitare un'azione penale. Allora, dire che in questo caso vi sarebbe esercizio di un potere giurisdizionale mi sembra contrastante con il nostro assetto giuridico e soprattutto con la dizione letterale dell'articolo 6. Qual è la conseguenza? Se non vi è esercizio di potere giurisdizionale, si tratta dunque di un esercizio di una mera attività amministrativa (che richiede tra l'altro la collocazione fuori ruolo del magistrato), in ordine alla quale — chiaramente — il ministro della giustizia può impartire direttive, così come gli compete a fronte di una funzione prettamente amministrativa. Siamo dunque contrari anche a questo emendamento (*Applausi del deputato Biondi*).

FRANCESCO BONITO. Presidente, ho chiesto la votazione per parti separate dell'articolo 2!

PRESIDENTE. Ne ho già preso atto. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	425
<i>Votanti</i> .....	422
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	212
<i>Hanno votato sì</i> .....	202
<i>Hanno votato no</i> ...	220).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Poiché è stata richiesta la votazione per parti separate dell'articolo 2, ai sensi dell'articolo 87, comma 4, del regolamento, porrò in votazione dapprima i commi 1 e 2 e successivamente il comma 3 di tale articolo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, è chiaro che esprimeremo il voto contrario sia per la prima votazione, relativa ai commi 1 e 2, sia per la seconda votazione, che concernerà il terzo comma. Cionondimeno, abbiamo ritenuto cosa utile per l'Assemblea richiedere la votazione per parti separate per consentire alla maggioranza (ove sia disponibile a ciò) una fase più utile di confronto e di interlocuzione con l'opposizione.

Noi siamo contrari — l'abbiamo detto e spiegato — all'intero impianto dell'articolo 2. Attraverso la votazione per parti separate, però, vi consentiamo — mi rivolgo al relatore e ai colleghi della maggioranza — di mantenere il potere di nomina ministeriale, che per noi — ripeto — è una contraddizione profonda rispetto agli equilibri costituzionali ai quali ci ispiriamo e vi consentiamo peraltro di eliminare il riferimento alle direttive. Secondo lo stile curiale, mi permetto di avanzare anche una subordinata. Vorrei in questo un minimo di attenzione, colleghi, vi prego!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI (*ore 11,33*)

FRANCESCO BONITO. Nella seconda votazione potremmo anche accedere ad

una formulazione comune: perché non togliamo la parola « direttive » e, di comune accordo, inseriamo il termine « raccomandazioni »? In questo modo l'intero articolo 2 rimarrebbe intatto: rimarrebbe il potere del ministro di nominare, (con la pallida presenza del CSM, più rituale che sostanziale) ed al tempo stesso il ministro, anziché dare direttive... A questo proposito vi ricordo che il termine 'direttive' è indicato nel modo più generico possibile: che direttive sono? Direttive amministrative? Giudiziarie? Mi si può rispondere che l'autorità è politico-amministrativa e quindi che anche le direttive non possono che essere tali.

Tuttavia, anche durante il fascismo il ministro che impartiva direttive era autorità politica; eppure, in tal modo, egli incideva sulla giurisdizione!

Inoltre, le direttive in parola debbono essere generali o possono anche essere individuali? Possono soltanto illustrare i principi generali ai quali il membro nazionale si deve attenere ovvero possono anche consistere in indicazioni precise?

Per contrastare ancora la tesi da te argomentata, collega Cola, non si può considerare di carattere amministrativo un atto di impulso che si inserisce in un procedimento giurisdizionale: non stiamo parlando di un atto di impulso che si pone in una dimensione giuridica astratta, ma di un atto di impulso che si inserisce in un concreto procedimento che, per essere connotato da tratti giurisdizionali, non si chiama tanto procedimento quanto, piuttosto, processo.

In forza di tutte queste argomentazioni, che, come i colleghi avranno constatato, sono più tecnico-giuridiche che politico-ideologiche, chiedo se esista la disponibilità a sostituire la parola « direttive » con la parola « raccomandazioni ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se possa servire, ma desidero aggiungere a quelle

fin qui esposte la seguente argomentazione: in diritto amministrativo, la direttiva è per sua natura vincolante; di conseguenza, qualora ritenesse di sottrarsi alle direttive del ministro della giustizia — quale che sia il loro contenuto — il membro nazionale si renderebbe responsabile della violazione di un obbligo (quello di osservare le direttive del ministro) ed il ministro potrebbe immediatamente sostituirlo o revocarlo.

Credo che queste considerazioni la dicano lunga sulla natura del rapporto che si crea tra questo magistrato ed il ministro della giustizia e che, pertanto, tutti possiamo essere abbastanza preoccupati di quelle che potrebbero essere le conseguenze qualora le direttive riguardassero le persone e l'oggetto delle indagini.

NINO MORMINO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO, *Relatore*. Signor Presidente, poiché sono stato chiamato in causa, credo che l'organizzazione complessiva del provvedimento consenta di mantenere l'orientamento e l'impostazione del testo. Tutto ciò che attiene al comportamento, all'intervento, all'azione che deve essere svolta dal membro nazionale è racchiuso in un circuito di condotte, comportamenti, azioni ed iniziative che, come abbiamo più volte sostenuto — certo, in contrasto con l'opinione dell'altra parte —, costituiscono attività di carattere prettamente amministrativo.

In tal senso, mi sembra assolutamente compatibile con il contenuto e con la natura dell'azione del membro nazionale — il quale, essendo componente del collegio, concorre a formare la volontà complessiva dell'organismo Eurojust — che a lui possano essere indirizzate direttive che siano frutto di scelte politiche: si tratta di rapporto e di decisioni che attengono alla politica giudiziaria in senso lato.

Per concludere, a me pare che la formulazione del testo sia corretta. Non so

cosa pensi il Governo al riguardo, ma la Commissione ritiene che tale formulazione vada mantenuta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo...

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non ha già parlato, onorevole Bonito? Io la ascolto sempre volentieri, ma...

FRANCESCO BONITO. Sì, signor Presidente, ma è stata rivolta una richiesta al Governo da parte di tutti noi: vorremmo sapere se il Governo è d'accordo a sostituire il termine « direttiva » con il termine « raccomandazione ».

PRESIDENTE. Se avesse voluto farlo, il rappresentante del Governo sarebbe potuto intervenire.

Comunque...

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo non è d'accordo con la modifica proposta dall'onorevole Bonito.

Non v'è dubbio che la direttiva afferisca alla materia politico-amministrativa. Certamente, l'intervento del ministro non potrebbe incidere sulle attività di natura giudiziaria che, in ipotesi, il procuratore di Eurojust ritenga di dover prendere in considerazione.

PRESIDENTE. Del resto, onorevole Bonito, nell'ultima votazione effettuata, è stato respinto l'emendamento Finocchiaro 2.2, che proponeva proprio di sostituire alla parola « direttive » le parole « raccomandazioni ed informazioni utili ».

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sui commi 1 e 2 dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i> .....	426
<i>Maggioranza</i> .....	214
<i>Hanno votato sì</i> .....	225
<i>Hanno votato no</i> ..	201).

Prendo atto che l'onorevole Perrotta non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul comma 3 dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	418
<i>Votanti</i> .....	415
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	208
<i>Hanno votato sì</i> .....	223
<i>Hanno votato no</i> ..	192).

### ***(Esame dell'articolo 3 – A.C. 4293)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 4293 sezione 5)*

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'articolo 3 riguarda gli assistenti del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust. Essi esercitano un ruolo di grande rilievo, anche perché possono sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

L'emendamento Bonito 3.1, coerentemente con quanto sin qui sostenuto per il

membro effettivo di Eurojust, chiede che gli assistenti del membro nazionale siano nominati dal Consiglio superiore della magistratura di concerto con il ministro della giustizia. Dunque, l'emendamento menzionato persegue l'obiettivo di rendere più efficiente l'Eurojust e di rafforzare le sue funzioni, senza alterare i profili nazionali, suggerendo una nomina di concerto tra Governo e Consiglio superiore della magistratura.

Siamo convinti – e i nostri emendamenti seguono questa direzione – che l'Eurojust sia un organismo europeo assolutamente necessario e che la cooperazione in materia di giustizia e di contrasto ai fenomeni di criminalità sia un punto essenziale dell'azione europea; d'altra parte, essa è già stata introdotta nel terzo pilastro del Trattato ed è stata sviluppata attraverso, non solo la decisione di Tampere, di cui ci occupiamo oggi, ma anche la Costituzione (si pensi all'articolo 174 del Trattato che stabilisce che il compito di Eurojust è quello di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra autorità nazionali responsabili dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni).

Ci accostiamo a questi temi con la ferma determinazione politica di far crescere l'azione europea in materia di contrasto alla criminalità e di cooperazione giudiziaria, consapevoli che portare all'interno di Eurojust (e in genere all'interno dell'*acquis* comunitario), per la crescita della sovranazionalità, i principi tipici degli ordinamenti nazionali, vuol dire avere anche un certo grado di flessibilità.

Non crediamo che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale debba essere inteso come tabù indiscutibile tale da ostacolare gli *input* e l'attuazione delle priorità nell'ambito dell'Europa nell'esercizio dell'azione penale del contrasto alla criminalità. Riteniamo che riconoscere sovranità agli organismi europei implichi un certo grado di flessibilità, di adattamento e (perché no?) di ripensamento dell'ordinamento nazionale e dei principi costituzionali.

Mentre il terrorismo internazionale minaccia la stessa sicurezza degli Stati europei, anche per colpa di improvvise guerre preventive, mentre le nostre Forze armate sono impantanate in Iraq, senza guida e senza missione, mentre cresce a tutti i livelli l'insicurezza, noi siamo convinti che possiamo e dobbiamo rafforzare il ruolo dell'Europa e la cooperazione giudiziaria, senza tradire i principi costituzionali, e siamo disponibili agli adattamenti necessari.

Credo che il senso di questo emendamento, che implica e richiede un concerto, nella nomina degli assistenti dell'ufficio di Eurojust, tra Governo e Consiglio superiore della magistratura, vada nella direzione dell'efficienza, della crescita dell'azione comunitaria e del rispetto dei principi dell'ordinamento interno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NINO MORMINO, *Relatore*. Signor Presidente, propongo all'Assemblea di accantonare l'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti e di passare all'esame dell'articolo successivo, considerato che abbiamo l'esigenza di consultarci in merito alla possibilità di modificare il parere espresso.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, nessuna obiezione sulla proposta di accantonamento dell'esame dell'articolo 3. Peraltro, poiché sul mio emendamento 3.1 è stato formulato un rilievo dalla Commissione bilancio, vorrei sottoporre al Comitato dei nove un'integrazione dello stesso, che verrebbe riformulato nel senso che gli assistenti del membro nazionale, in numero non superiore a tre per ogni membro nazionale, sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

Vorrei spiegare il motivo di questa integrazione, Presidente. Il testo dell'articolo 3 fa riferimento ad assistenti nominati dal ministro; il mio emendamento 3.1, invece, si riferisce, sulla base di una scelta politica, ad assistenti nominati dal Consiglio superiore della magistratura. Ciò nondimeno, nel formulare tale emendamento, non avevo tenuto conto che nel testo originario del Governo era indicato un numero massimo di assistenti. Non avendo il mio emendamento indicato tale numero ed essendo su questo punto formulato in modo generico, la Commissione bilancio ha ritenuto che non vi fosse la necessaria copertura finanziaria. Poiché il mio intendimento era semplicemente quello, politico, di sostituire l'autorità nominante, non ho nessuna difficoltà a rimanere nell'alveo della proposta governativa per quanto riguarda il numero degli assistenti.

PRESIDENTE. È stato molto chiaro, onorevole Bonito. Il relatore, in sede di Comitato dei nove, valuterà l'integrazione dell'emendamento 3.1 da lei proposta.

Non essendovi obiezioni, l'esame dell'articolo 3 deve intendersi accantonato.

#### **(Esame dell'articolo 4 – A.C. 4293)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 4293 sezione 6*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NINO MORMINO, *Relatore*. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario sugli emendamenti Bonito 4.1 e Finocchiaro 4.2. Ricordo che l'emendamento Perlini 4.3, sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario, è stato ritirato dai presentatori.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.